



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI CATANZARO  
I Sezione Civile – Procedure Concorsuali**

nella persona del dott. Luca Mercuri, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA DI OMOLOGAZIONE**

Letto il ricorso per omologazione del piano familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato da ROMANO' MAURIZIO, [REDACTED], CF. RMNMRZ63E04C352K, e FASANO ROBERTA, [REDACTED], CF. FSNRRT65C44C352W, entrambi residenti in [REDACTED] e assistiti dall'Avv. Lidia Viapiana, in data 30.01.24;

vista la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata e la documentazione allegata alla proposta medesima;

letta la relazione del professionista nominato dall'Organismo di composizione della crisi (OCC C.O.A. Catanzaro), avv. Maria Adelaide Scarfone, in cui si afferma in capo ai ricorrenti la completezza della documentazione depositata, la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla presente procedura e l'assenza di atti in frode;

visto il provvedimento del 19.02.24, con il quale sono state date le disposizioni di cui all'art. 70 CCII;

visti i file eml depositati a comprova della trasmissione a cura dell'OCC della proposta e del piano ai creditori;

vista la relazione dell'OCC ai sensi dell'art. 70, comma 6 CCII depositata in data 18.03.24, dalla quale si evince anche l'assenza di osservazioni da parte dei creditori.

**RILEVATO**

**1) In punto di ammissibilità della proposta**

Sussistono i requisiti oggettivi e soggettivi di accesso alla procedura, ai sensi degli artt. 67-69

CCII, in quanto:

- i debitori, legati da rapporto di coniugio e conviventi, si trovano in una situazione di sovraindebitamento e, quindi, in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;
- i debiti esposti non derivano da attività imprenditoriale o professionale e, pertanto, i debitori-consumatori non sono nemmeno assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle previste dall'art. 65, comma 1 CCII;
- i debitori non hanno fatto ricorso, nei trascorsi cinque anni, a una procedura di sovraindebitamento, né hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- sussiste la documentazione di cui all'art. 67, comma 2 CCII;
- secondo quanto attestato dall'OCC, la documentazione acquisita ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale dei debitori e non risultano atti in frode dei creditori.

### **1.2) In punto di sovraindebitamento e c.d. meritevolezza**

I debitori hanno proposto, con l'ausilio dell'OCC, un piano familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore al fine di porre rimedio all'esposizione debitoria pari complessivamente (al momento della redazione del piano) a € 64.513,61, somma comprensiva del residuo compenso spettante all'O.C.C., correttamente distinta tra i due debitori al fine di mantenere separate le due masse passive (le singole voci sono indicate alle pagine 4-5 della relazione dell'OCC), per quanto la principale fonte del sovraindebitamento è costituita dal mutuo fondiario contratto nel 2007, congiuntamente dai due coniugi e quindi in via solidale, incidente per il 50% su entrambe le masse passive, di cui costituisce poi quasi l'intero ammontare, così come l'immobile acquistato costituisce in sostanza l'unico bene patrimoniale di un qualche rilievo per entrambi i coniugi, oltre che ancor oggi la loro casa di abitazione.

Il nucleo familiare è composto esclusivamente dai due ricorrenti e, secondo quanto attestato dal Gestore della crisi, è monoreddito: il solo Romanò dispone attualmente di uno stipendio mensile netto di circa ■ ■■■■■, oltre a tredicesima mensilità, in qualità di dipendente dell'Amministrazione della giustizia, con contratto attualmente a tempo determinato ma destinato alla trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato al termine del primo periodo iniziale.

Oltre alla prima casa e al predetto reddito, il nucleo familiare dispone esclusivamente di un autovettura necessaria agli spostamenti anche lavorativi del ricorrente e quindi non messa a

disposizione dei creditori.

Come attestato anche dall'OCC, il sovraindebitamento del debitore, sicuramente presente, è principalmente dovuto all'esposizione debitoria nei confronti dell'istituto di credito sopra già ricordato, per il mutuo contratto, inizialmente per € 90.000,00, per l'acquisto della prima casa, stipulato quando il Romanò era dipendente [REDACTED] e quindi quando godeva di uno stipendio stabile superiore all'attuale, comunque compatibile con la rata prevista dal piano di ammortamento del mutuo medesimo.

A partire dal 2009, la crisi che ha colpito il datore di lavoro ha determinato l'immediata perdita dell'unica fonte di reddito della famiglia (a causa del licenziamento collettivo dei dipendenti). Il successivo definitivo fallimento della società (2011) e la necessità di insinuarsi al passivo del fallimento per circa € 60.000 di somme dovute e mai corrisposte, ha determinato le difficoltà poi sfociate nella situazione di sovraindebitamento.

Nonostante quanto sopra, il Gestore della crisi ha attestato gli sforzi dei ricorrenti di far fronte al debito contratto, mettendo a disposizione dell'istituto di credito la somma ancora dovuta dal datore di lavoro fallito e utilizzando comunque, per il pagamento delle rate scadute, l'indennità di mobilità riconosciuta al lavoratore, oltre che la quota di TFR recuperata mediante pignoramento presso l'ASP di Catanzaro.

Il tutto fino al giugno 2014.

Esaurite anche le suddette entrate la banca mutuataria è pervenuta nel 2022 alla determinazione di avviare azione esecutiva immobiliare per il residuo debito ancora non assolto.

Nel frattempo, come pure attestato dal Gestore della crisi nominato dall'OCC, il ricorrente ha ricercato attivamente una fonte di reddito alternativa, partecipando ai corsi di formazione con riconoscimento di indennità variabili e, da ultimo, percependo, fino alla data della recente assunzione a tempo determinato presso l'Amministrazione della giustizia, il reddito di cittadinanza per un importo mensile pari ad € 659,00.

Le somme percepite sono state però finora sufficienti solo al mantenimento del nucleo familiare, senza più la possibilità di far fronte al debito contratto, oltre che ad alcuni minori debiti contratti con gli enti impositori.

Sulla ricostruzione di cui sopra non vi sono state opposizioni da parte dei creditori.

Per converso, il Gestore della crisi ha fortemente insistito sulle cause dell'indebitamento, sull'assenza di evidenze di comportamenti colpevoli del debitore, sull'impiego da parte dei debitori di tutte le risorse disponibili per tentare di adempiere ai ragionevoli impegni assunti e sulla sopravvenuta impossibilità di far fronte agli stessi esclusivamente a causa degli incolpevoli accadimenti sopra descritti.

In particolare, per anni, la famiglia ha pagato le rate mensili di rimborso al creditore fondiario, il creditore assolutamente predominante, non sottraendosi alle proprie responsabilità, nonostante la perdita della fonte di reddito precedente.

A sua volta la sussistenza del detto reddito, percepito al momento di contrarre originariamente il mutuo, rende non irragionevole la detta scelta.

Va peraltro ricordato che, con l'innovativo istituto del piano del consumatore prima e dell'attuale piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il legislatore ha inteso apprestare una disciplina di favore, rispetto all'alternativa dell'esecuzione individuale, offrendo la possibilità di un pieno reinserimento sociale a coloro che, per ragioni estranee all'attività professionale o imprenditoriale svolta, versino in una situazione di crisi o di insolvenza.

All'omologazione del piano consegue l'integrale ristrutturazione della posizione debitoria del consumatore (in altri termini, la dilazione e/o falcidia dei crediti, anche di quelli privilegiati nei limiti però indicati dal CCII) e la liberazione dai debiti residui. Tale effetto si produce, nel solo caso del piano del consumatore, anche a prescindere dall'assenso dei creditori.

Sussistono in definitiva nel caso di specie sia la situazione di sovraindebitamento che il requisito della c.d. meritevolezza del debitore, il quale non risulta avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode ai sensi dell'art. 69 comma 2 del d.lgs. 14/2019, non risultando che abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia con colpa grave o dolo determinato il sovraindebitamento medesimo, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali e determinato da un errato stile di vita.

## **2) Fattibilità del piano**

Passando quindi al piano proposto, si evidenzia che attualmente il nucleo familiare può contare su un unico stipendio netto mensile medio di € 900,00 circa (oltre a tredicesima mensilità), da cui dover ricavare le risorse per il proprio mantenimento, quantificate in circa € 600,00/mese e quindi potendo mettere a disposizione dei creditori la somma di € 300,00 mensili, in luogo della liquidazione dei beni patrimoniali e in particolare, oltre all'autovettura, della casa di abitazione dei coniugi che si propone di mantenere nella disponibilità della famiglia.

Il piano prevede una falcidia del credito privilegiato assolutamente predominante (Berica ABS3S.Srl e, per essa, Intesa San Paolo SpA), in linea capitale, pari al 20%, così come per i crediti tributari minori nei confronti del Comune di Catanzaro e della Regione Calabria.

La falcidia è pari al 70% invece per gli interessi di mora maturati e per le quote degradate a chirografo.

Comprese le spese dell'OCC, da accontonarsi all'inizio dell'ammortamento, il piano prevede

una durata di anni 17 circa, con soddisfazione del creditore fondiario al termine del periodo con una copertura di circa il 76% del debito maturate ante piano.

Il professionista incaricato ha concluso che la proposta di piano formulata dal debitore è equa, oltre che sostenibile e fattibile.

Può convenirsi con il predetto giudizio in base alle seguenti considerazioni:

- secondo l'orientamento prevalente, già maturato nel vigore della L. 3/12, il debitore può comunque essere ammesso alla procedura di sovraindebitamento, anche se vi siano soli crediti futuri derivanti dal rapporto di lavoro (o anche solo finanza fornita da soggetti esterni alla procedura di sovraindebitamento);
- il ricorrente prospetta di mettere a disposizione dei creditori, per anni diciassette, i crediti futuri di natura retributiva derivanti dalla propria stabile attività lavorativa dipendente (attendendosi ragionevolmente la stabilizzazione nell'attuale impiego), da quantificarsi in media in € 900,00 netti mensili (oltre tredicesima e salvo aumenti), chiedendo di dichiararne indisponibile per i creditori, stanti le spese familiari mensili, oltre alla tredicesima, un importo pari a € 600,00 per ciascun mese, così mettendo a disposizione la somma effettiva di € 300,00 mensili, impegno che appare sostenibile;
- peraltro, a garanzia della sostenibilità dell'impegno assunto, i ricorrenti prospettano comunque di mettere a disposizione dei creditori quanto eventualmente ricavato dall'insinuazione al passivo del fallimento dell'ex datore di lavoro, con il che si potrebbe anche avere una consistente accelerazione del piano di ammortamento, oltre che, ove occorra, il TFR maturando fino al termine del piano;
- quanto alla durata del piano, sicuramente consistente, tuttavia la stessa appare essere di vantaggio per i creditori e, come tale, ammissibile, anche perché non eccedente comunque l'attesa di vita del proponente.

### **3) Convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria**

Al riguardo può rilevarsi innanzitutto che nessuno dei creditori ha esercitato la facoltà prevista dall'art. 70, comma 3 CCII nel termine previsto.

Ad ogni buon conto, il piano prevede, quanto ai creditori muniti di privilegio, una soddisfazione pari a circa il 76% del valore dei crediti ante falcidia (circa € 46.131,71 rispetto al maturato pari a circa € 60.380,38), come visto tuttavia da riconoscersi in circa 17 anni di durata del piano, a fronte del mantenimento della disponibilità in particolare della casa di abitazione.

Il Gestore della crisi, anche sulla scorta della relazione di stima agli atti, ha attestato la sicura convenienza del piano, tenuto conto del presumibile valore di realizzo della casa di abitazione (unico bene effettivamente valorizzabile e stimato in € 39.600,00).

Al riguardo peraltro la liquidazione del detto bene determinerebbe comunque il venir meno di qualsiasi altra disponibilità derivante da crediti futuri (peraltro maturandi esclusivamente nel triennio previsto attualmente per l'esdebitazione nell'ipotetica liquidazione controllata, con cessazione a quel momento di qualsiasi vincolo sui crediti futuri successivi), in relazione alla necessità di sicuri ulteriori esborsi per la famiglia per far fronte ad un canone di locazione che si renderebbe inevitabilmente necessario.

§§§

La durata del piano, l'importo della rata messa a disposizione, a fronte del mantenimento della casa di abitazione in capo ai debitori, appaiono in definitiva un giusto temperamento con le esigenze dei creditori.

**P. Q. M.**

il Giudice, pronunciando nel procedimento per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento iscritto al n. 10-1//2024, così provvede:

1) omologa il piano familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da ROMANO' MAURIZIO, [REDACTED], CF. RMNMRZ63E04C352K, e FASANO ROBERTA, [REDACTED], CF. FSNRRT65C44C352W, entrambi residenti in [REDACTED], alle condizioni e nel rispetto dei termini indicati nella proposta di piano in atti;

2) dispone:

a) che siano sospese, fino a completamento del piano di ristrutturazione omologato, eventuali azioni individuali dei creditori e ogni diverso pagamento per crediti anteriori alla presentazione del piano;

b) i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori dal momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 70, comma 1 CCII;

c) eventuali somme trattenute dal datore di lavoro/ente erogatore di prestazioni previdenziali dovranno essere versate secondo le indicazioni del Gestore della crisi delegato per l'attuazione del piano;

d) il divieto per i ricorrenti di sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma, per tutta la durata del piano;

e) la delega all'avv. Maria Adelaide Scarfone, professionista incaricato dall'OCC, alla funzione di vigilanza sul corretto adempimento del piano e sul rispetto degli impegni assunti dai ricorrenti; onera la stessa della comunicazione all'attuale datore di lavoro (e a quelli futuri se

del caso) o all'ente erogatore di prestazioni previdenziali di effettuare il pagamento dei ratei mensili, nonché di ogni altra somma riconducibile al rapporto di lavoro, soltanto attraverso bonifico sul conto corrente del ricorrente;

f) l'attribuzione all'OCC del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito dello stipendio/pensione e di pagamento dei debiti, come derivanti dal piano omologato, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 71 CCII;

g) che il piano sia comunicato alla Banca d'Italia e agli altri organismi istituzionali in materia di erogazione e controllo del credito;

h) che la presente sentenza di omologa sia pubblicata, a cura dell'O.C.C. e a spese dei debitori, entro 48 ore, sul sito del Tribunale di Catanzaro, nella relativa sezione, omissi i dati personali dei soggetti non direttamente interessati dal piano e quelli inerenti i debitori di carattere sensibile o comunque non necessari, nonché entro lo stesso termine comunicata a tutti i creditori;

i) che l'OCC relazioni al Tribunale circa il corretto adempimento del piano con relazioni da depositarsi ogni sei mesi a partire dalla data odierna.

Dichiara chiusa la procedura.

Si comunichi al ricorrente e all'avv. Maria Adelaide Scarfone.

Catanzaro, lì 25/03/2024

Il Giudice

*dott. Luca Mercuri*